

Anno XXXVIII

REPUBBLICA ITALIANA

N. 38 Ordinario



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 11 LUGLIO 2007

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito **<http://bura.regione.abruzzo.it>** oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite email all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO**Parte I****Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione****LEGGI**

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 13:

Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.
..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 14:

Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 15:

Sostituzione dell'art. 164 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 16:

Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 17:

Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 18:

Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disci-

plina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37. Pag. 19

DETERMINAZIONI*Dirigenziali*

**DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
E MINERARIE**

DETERMINAZIONE 17.05.2007, n. DI3/43:

Giacimento in località "Belvedere-Catolle-Vallelanci" del Comune di Gagliano Aterno (Provincia dell'Aquila). Ditta: LITHOS INDUSTRIE MINERARIE SRL. Autorizzazione permesso di ricerca mineraria..... Pag. 20

DETERMINAZIONE 17.05.2007, n. DI3/44:

Cava di ghiaia in località "Piano D'Ischia" del Comune di Civitella Del Tronto (Provincia di Teramo). Ditta: SAMICA SRL. Autorizzazione proroga. Pag. 21

DETERMINAZIONE 17.05.2007, n. DI3/45:

Giacimento in località "Rio Scuro-La Forchetta" del Comune di Castel Di Ieri (Provincia dell'Aquila). Ditta: D & T SRL. Autorizzazione permesso di ricerca mineraria..... Pag. 21

DETERMINAZIONE 18.05.2007, n. DI3/47:

Cava di ghiaia in località "Capoposto" del Comune di Mosciano S. Angelo (Provincia di Teramo). Ditta: IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL. Autorizzazione apertura..... Pag. 22

DETERMINAZIONE 18.05.2007, n. DI3/48:

Cava di ghiaia in località "Propezzano" del Comune di Morro D'Oro (Provincia di Teramo). Ditta: INERTI MORRODORO SRL. Autorizzazione proroga..... Pag. 24

DETERMINAZIONE 18.05.2007, n. DI3/49:

Cava di ghiaia in località "Pretaroli" del Comune di Atri (Provincia di Teramo). Ditta: INERTI MORRODORO SRL. Autorizzazione subingresso..... Pag. 24

**DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINAZIONE 13.06.2007, n. DN3/76:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni, art. 25 (Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata) – COMUNITA' MONTANA VALSANGRO – ZONA "S" – Via Duca Degli Abruzzi, s.n. – 66047 VILLA SANTA MARIA (CH) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione di un impianto per la raccolta di materiale inerte proveniente dal settore edile nel Comune di Villa Santa Maria località "Pian della Pietra". Pag. 25

**DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED
ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE**

DETERMINAZIONE 04.06.2007, n. DG5/379:

Società "Studio Radiologico di Giuseppe Gadaleta e C.". Presa d'atto sostituzione Direttore Tecnico dello studio radiologico sito in Via del Baluardo, 53 – Teramo. Pag. 28

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

**AUTORITÀ DI BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO**

Avviso di adozione del "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI) "..... Pag. 29

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI**

Comune di S. Giovanni L. (CH) – fiume Trigno – Soc. SCEP Coop. A r.l. – C.F./P.IVA: 00088510698 – istanza in data 18.07.2002 al prot. N. 3962, tendente ad ottenere la concessione in sanatoria a derivare l/s 3,9 d'acqua, tramite pozzo, per uso industriale, in loc. Ponte Trigno. Pag. 30

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI TERAMO**

- Estratto di Decreto Definitivo di Esproprio per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità inerenti: "Sistemazione idraulica del Fiume Salinello nei comuni di Tortoreto, Mosciano Sant'angelo, Giulianova. Ordinanza Dirigenziale n. 94 del 15/06/2000 del Servizio Difesa e Tutela del Suolo della Regione Abruzzo". Pag. 30

- Estratto di Decreto Provvisorio di Esproprio per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità "di ammodernamento della S.S. n. 553 dalla km.ca 29+400 alla km.ca 33+426 / Tratto Madonna delle Grazie – Piane Magliarici"..... Pag. 34

COMUNE DI AVEZZANO (AQ)

Verbale n° 7. Deliberazione n° 41. Piano Preventivo in Zona C1, B.1.2. e B2 in località Via Teramo-Via SS. Trinità presentato dalla ditta Pompei Salvatore, in Variante al

Vigente PRG ai sensi dell'art. 21 L.R. N° 18/83. Approvazione ai sensi dell'art. 43 l.r. N° 11/1999..... Pag. 39

COMUNE DI L'AQUILA (AQ)

Riduzione della zona di rispetto del cimitero di Paganica. Deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 12 aprile 2007. Adozione. Pag. 40

COMUNE DI VASTO (CH)

Deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del 23.4.2007: "Piano particolareggiato in località S.Tommaso -Vasto Marina-". Ditta Molino & Molino srl.- Provvedimenti. Pag. 41

**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI SULMONA (AQ)**

Avviso di deposito atti relativi a procedimento amministrativo..... Pag. 42

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)**

- Costruzione di un tronco di linea a 20 kV in doppio cavo aereo per alimentare la nuova cabina di trasformazione MT/bt denominata "depuratore" in loc. Madonna della Pietra nel Comune di Fossa. - Pratica n° 157/D..... Pag. 43

- Spostamento di un tronco di linea MT aerea 20 kV con un tratto di linea MT in cavo interrato richiesto dalla Soc. Silvia Due S.r.l. per la realizzazione di un edificio abitativo in via Cappuccini Loc. Ghignano nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 158/D. Pag. 44

- Costruzione di un tronco di linea a 20 kV in cavo interrato per alimentare la nuova cabina di trasformazione MT/bt Via E. Fermi e richiusura impianti MT con cab. Via Solaria in loc. Pettino nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 160/D. Pag. 44

- Spostamento di un tratto di linea a 20 kV in cavo interrato richiesto dal Comune di L'Aquila per permettere i lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia in via XX settembre nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 161/D..... Pag. 45

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLA REGIONE**

LEGGI

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 13:

Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, secondo le finalità stabilite dalla L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 recante: "Disciplina delle attività regionali di protezione civile", si avvale dell'Associazione Radioamatori Italiani – Comitato Regionale Abruzzo, di seguito indicata come A.R.I.- Abruzzo, per attività di comunicazioni radio alternative per esigenze di protezione civile.

Art. 2

Attività della A.R.I. Abruzzo

1. L'A.R.I. Abruzzo, sulla base delle proprie specifiche competenze e capacità, collabora con la Regione in materia di radiocomunicazioni con attività di :
 - a) sviluppo della propria rete per finalità di protezione civile;
 - b) collegamento con le sale operative istituite presso gli Uffici Territoriali del Governo ed altri enti ed istituzioni;

- c) supporto cognitivo per la implementazione della rete radio regionale di protezione civile;
- d) supporto formativo ed addestrativo;
- e) supporto tecnico in caso di crisi e di emergenze di interesse della protezione civile regionale.

Art. 3

Contributi ed oneri

1. La Regione Abruzzo, per rendere efficace l'operatività dell'A.R.I. Abruzzo per le finalità di cui all'art. 1:
 - a) può attribuire all'A.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d'uso o donazione;
 - b) eroga un contributo annuale alla A.R.I. Abruzzo di € 30.000,00.
2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione dell'A.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da:
 - a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione;
 - b) tasse di proprietà e contratti assicurativi degli automezzi di proprietà dell'A.R.I. Abruzzo;
 - c) uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi nonché reintegro di materiali.

Art. 4

Convenzione attuativa

1. La Giunta regionale e la Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività individuate agli artt. 1 e 2, definendo le modalità ed i criteri di erogazione del contributo e dei rimborsi di cui alla presente legge.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente, per l'anno in corso in € 35.000,00, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:

- capitolo di nuova istituzione n. 151302 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Partecipazione dell'Associazione Radioamatori Italiani – Comitato regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile

in aumento € 35.000,00

- capitolo 151300 – U.P.B. 05.01.007 denominato: Fondo regionale di solidarietà per la Protezione civile – LL. RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999

in diminuzione € 35.000,00

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo delle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 giugno 2007

OTTAVIANO DEL TURCO

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 14:

Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, secondo le finalità stabilite dalla L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 recante: "Disciplina delle attività regionali di protezione civile", promuove la partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo, di seguito indicata come C.R.I. Abruzzo, quale struttura operativa in grado di assicurare il proprio concorso specializzato in assistenza socio-sanitaria alle popolazioni, negli interventi di protezione civile regionale, sia in fase preventiva che in situazioni di crisi o di eventi calamitosi.

Art. 2

Attività della C.R.I. Abruzzo

1. La C.R.I. Abruzzo, stante comunque l'ordinaria attività di collaborazione con le A.S.L. Servizi di Emergenza Sanitaria – 118, nell'ambito delle proprie competenze socio-sanitarie, per le finalità di cui all'art. 1:

- a) fornisce supporto cognitivo per l'implementazione dei servizi socio-sanitari, collaborando con le strutture regionali per studi di prevenzione nonché di pianificazione dell'emergenza;
- b) collabora con la competente struttura regionale in materia di Protezione Civi-

le nelle attività formative ed addestrative;

- c) partecipa alle esercitazioni di protezione civile regionale;
- d) impiega proprie risorse umane, mezzi, attrezzature in situazioni di crisi e di emergenza di protezione civile regionale;
- e) assicura la propria partecipazione alla Sala Operativa regionale di concerto con i responsabili A.S.L. competenti in materia per la funzione sanitaria;
- f) partecipa alle attività della colonna mobile regionale anche qualora impiegata in attività di esercitazione e di emergenza a carattere nazionale o internazionale.

Art. 3

Contributi ed oneri

1. La Regione Abruzzo, per rendere efficace l'operatività della C.R.I. Abruzzo per le finalità di cui all'art. 1:
 - a) può attribuire alla C.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d'uso o donazione;
 - b) eroga un contributo annuale alla C.R.I. Abruzzo di € 40.000,00.
2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione della C.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da:
 - a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione;
 - b) tasse di proprietà e contratti assicurativi degli automezzi di proprietà della C.R.I. Abruzzo;
 - c) uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi e reintegro di materiali.

Art. 4

Convenzione attuativa

1. La Giunta Regionale e la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività individuate agli articoli 1 e 2, definendo le modalità connesse alla sua partecipazione alle iniziative di protezione civile nonché le modalità ed i criteri di erogazione del contributo e rimborsi.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente, per l'anno in corso in € 45.000,00, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:
 - capitolo di nuova istituzione n. 151301 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Partecipazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo - nelle attività di protezione civile
 - in aumento € 45.000,00
 - capitolo 151300 – U.P.B. 05.01.007 denominato: Fondo regionale di solidarietà per la Protezione civile – LL. RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999
 - in diminuzione € 45.000,00
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo delle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 giugno 2007

OTTAVIANO DEL TURCO

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 15

Sostituzione dell'art. 164 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 164 della L.R. 15/2004

1. L'art. 164 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004), come successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

«Art. 164 - **Funzionamento Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato**

1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato già costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove Commissioni.

L'insediamento delle nuove Commissioni avviene entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi, di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della L.R. 31 luglio 1996, n. 60 (Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo), sono designati unitariamente dalle associazioni artigiane regionali di categoria aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare, su proposta dell'Assessore competente per materia, il Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse.»

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 giugno 2007

OTTAVIANO DEL TURCO

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 16

Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità com-

plexsiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, previa rilevazione dei dati effettuata ai sensi dell'art. 3, determina le modalità di monitoraggio e di verifica sul funzionamento e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL), con capacità complessiva non superiore a 13 mc., in attuazione della disciplina statale in materia e dei nuovi controlli di esercizio previsti dal D.M. 23 settembre 2004.

Art. 2

Disposizioni tecniche

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i depositi di GPL di nuova installazione sono soggetti alla denuncia di inizio attività per la posa in opera, l'installazione e l'esercizio del deposito, da inoltrare all'Ufficio urbanistico del Comune di competenza. La denuncia è corredata della seguente documentazione:
 - a) indicazione del soggetto richiedente;
 - b) località ed ubicazione del deposito;
 - c) progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto a firma di un progettista abilitato;

- d) dichiarazione della ditta richiedente ovvero di altro soggetto abilitato che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di cui al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 relativo: "Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione";

- e) dichiarazione dell'interessato di aver già inviato, all'Assessorato regionale alla Sanità, i dati e la documentazione previsti ed indicati dalle lettere da a) ad e) del presente articolo.

2. In mancanza della dichiarazione di cui alla lett. e), le amministrazioni comunali comunicano all'interessato il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a formalizzare la comunicazione di cui alla lett. e) dandone evidenza all'amministrazione comunale.
3. In caso di omessa dichiarazione di cui alla lettera e) ovvero d'incompletezza dei dati inviati, l'amministrazione comunale adotta ogni opportuno provvedimento anche con riferimento alla procedura di formazione del silenzio assenso di cui all'art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa a "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 relativa a "Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa".
4. In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) l'Assessorato alla Sanità procede d'ufficio per il tramite del proprio servizio ispettivo a reperire i dati necessari.

Art. 3

Provvedimenti in materia di monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto

esistenti sul territorio regionale e programmazione del piano delle verifiche

1. Le amministrazioni comunali segnalano all'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la presenza, l'ubicazione e la titolarità di tutti i depositi GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc., di nuova e di vecchia installazione, realizzati.
2. Ai fini di attivare le prescritte misure di controllo sull'esercizio, l'Assessorato regionale alla Sanità, per il tramite delle ASL competenti per territorio o di soggetti abilitati ai sensi del D.M. 17 gennaio 2005, provvede, entro i successivi 120 giorni dal termine di cui al comma 1, ad attivare il monitoraggio ed a predisporre il piano delle verifiche di tutti i depositi GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc.
3. L'Assessorato alla Sanità, per il tramite di specifiche circolari, valuta di procedere in ogni caso alla raccolta ed al monitoraggio dei dati formulando specifiche istanze di raccolta delle informazioni di cui all'articolo 2), lettere da a) a d), anche agli operatori del settore, ivi comprese le aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto ed i costruttori di manufatti. Detti operatori comunicano all'Assessorato, ciascuno per quanto di propria competenza, i dati relativi alle vendite di manufatti nonché i nominativi e l'ubicazione dei depositi. In caso di omessa comunicazione, l'Assessorato alla Sanità può procedere a segnalare l'omissione alle competenti autorità.

Art. 4

Disposizioni in materia di verifiche

1. L'Assessorato regionale alla Sanità, per il tramite delle ASL competenti per territorio, provvede ad eseguire i controlli relativi all'effettiva esecuzione delle verifiche decennali di cui al D.M. 23 settembre 2004,

nonché quelle di funzionamento e di integrità introdotte dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 329 del 1.12.2004. Le rispettive ASL, secondo le indicazioni e le tempistiche individuate con circolari esplicative della competente Direzione, provvedono con il Servizio ispettivo ad eseguire i prescritti controlli redigendo una relazione in base all'allegato A della presente legge.

2. In occasione di ogni ispezione sono controllati tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive previste da ciascun deposito, verificandone l'effettiva esistenza e funzionalità e, in caso di nuova installazione, la rispondenza ai dati di cui all'art. 2 della presente legge. La ASL competente valuta, nel rispetto della normativa di settore, l'adozione di ogni ed opportuno provvedimento anche relativo al divieto di prosecuzione dell'esercizio del serbatoio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 giugno 2007

OTTAVIANO DEL TURCO

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 17

Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, è diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici abruzzesi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, attraverso le attività di esercizio, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:
 - a) impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti

termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

- b) potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- c) esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- d) conduzione: è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;
- e) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di mate-

riali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW;

- f) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- g) accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- h) Ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalle Autorità competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti;
- i) autorità competenti: sono i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio;
- l) occupante: è chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità im-

mobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell'impianto termico;

- m) proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- n) impianto certificato: è l'impianto per il quale è trasmesso all'Autorità competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW, unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall'Autorità competente;
- o) controllo dell'impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti

di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;

- p) controllo di efficienza energetica dell'impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;
- q) organismo esterno: è un organismo esterno all'Autorità competente cui la stessa può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla presente legge. L'organismo esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 192/2005, devono rispettare i requisiti minimi di cui all'Allegato I al D.P.R. 412/1993 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).

Art. 3

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti

e alle ispezioni sugli impianti, può promuovere la realizzazione di programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici finalizzato anche alle attività di cui ai commi 2 e 3.

2. La Regione provvede a monitorare il grado di attuazione della presente legge ed i risultati che ne conseguono, mediante le seguenti attività:
 - a) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
 - b) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
 - c) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi della presente legge;
 - d) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.
3. La Regione riferisce periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri competenti sullo stato di attuazione della presente legge.
4. La Regione predispone e programma, anche attraverso le autorità competenti, sulla base delle indicazioni del Ministero competente e con i fondi di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, progetti e strumenti di informazione che hanno come

obiettivo:

- a) la piena attuazione della presente legge attraverso nuove ed incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore tecnico;
- b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo.

Art. 4

Funzioni e compiti delle Autorità competenti

1. Alle Autorità competenti sono demandate le seguenti attività:
 - a) Costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza;
 - b) accertamento di tutte le certificazioni pervenute;
 - c) ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni trasmesse;
 - d) comunicazione agli utenti sul corretto funzionamento degli impianti e conformità alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la necessità, a seguito di accertamento;
 - e) adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la necessità, volti alla tutela degli utenti e degli impianti;
 - f) trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di aggiornamento biennale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza, controllo e manutenzione degli im-

pianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati nell'ultimo biennio;

- g) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti termici;
 - h) la formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche;
 - i) sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), le aziende fornitrici di combustibile rendono disponibili alle autorità competenti, entro 60 giorni dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. I comuni collaborano con le autorità competenti per la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici.
 3. Le Autorità competenti, possono svolgere i compiti ad esse assegnati avvalendosi di organismi esterni di cui all'art. 2, comma 1, lettera q).

Art. 5

Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti

1. In conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni de-

gli impianti termici, con cadenza almeno biennale per quelli di potenza inferiore a 35 kW e con cadenza annuale per quelli di potenza uguale o superiore a 35 kW con oneri a carico degli utenti.

2. Le Autorità competenti hanno facoltà di consentire agli utenti di certificare il proprio impianto, mediante la consegna del Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 2, comma 1 lettera p) ed il pagamento della corrispondente tariffa, con i tempi e nei modi stabiliti dalla Autorità competente.
3. Le autorità competenti provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti, anche attraverso visita ispettiva non onerosa, affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono eventualmente necessari.
4. Le autorità competenti provvedono ad effettuare le ispezioni presso tutti gli utenti che non hanno proceduto all'invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della relativa tariffa.
5. L'insieme delle attività ispettive di cui ai commi 3 e 4 deve comunque riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza. Nel condurre le fasi ispettive presso gli utenti le autorità competenti pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
6. Nell'ambito della fase ispettiva di cui al comma 3, nel caso di impianti termici dota-

ti di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le Autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso. In questi casi l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:

- a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
 - b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;
 - c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.
7. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera c) del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima.
 8. Le tariffe a carico degli utenti per le attività previste dalla presente legge, sono stabilite dalle Autorità competenti.

9. Le Autorità competenti possono stabilire che gli adempimenti connessi alla certificazione dell'impianto siano posti in capo ai manutentori, su delega dell'utente, al quale deve essere rilasciata opportuna documentazione attestante l'effettiva certificazione dell'impianto.

10. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico così come definiti all'art. 2, comma 1, lettere e) e o) devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l'eventuale manutenzione deve essere eseguito con cadenza annuale.

11. I controlli di efficienza energetica dell'impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) devono essere eseguiti con le seguenti scadenze temporali:

- a) ogni due (2) anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria;
- b) ogni quattro (4) anni per gli apparecchi assimilati agli impianti termici di cui all'art. 2 comma 1 lettera a);
- c) ogni anno per gli impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW.

Art. 6 Sanzioni

1. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici deve eseguire dette attività a regola d'arte ed ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto stesso. L'omissione di detti adempimenti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00 (mille) e non superiore ad € 6.000,00 (seimila).
2. L'autorità competente che applica la sanzione di cui al comma 1 deve darne comunicazione alla CCIAA di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera all'obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da €

500,00(cinquecento) ad €
3.000,00(tremila).

4. Le autorità competenti, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinano le modalità di irrogazione delle sanzioni e la modularità delle stesse.
5. Le autorità competenti applicano le sanzioni previste dalla presente legge e ne dispongono l'incasso.

Art. 7

Consulta regionale

1. E' istituita la Consulta regionale per il monitoraggio sulla qualità del servizio e sulla equità delle tariffe.
2. La Consulta è costituita dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei manutentori aventi sede nella regione Abruzzo, dai rappresentati delle Autorità competenti e degli Organismi esterni, e si pone come obiettivi:
 - a) il monitoraggio del servizio reso alla popolazione;
 - b) la salvaguardia dei necessari livelli e standard di fornitura e fruizione del servizio;
 - c) il controllo della equità delle tariffe applicate in ragione delle diverse realtà territoriali nelle quali il servizio viene espletato;
 - d) la semplificazione delle procedure poste a carico dei cittadini.
3. La consulta opera attraverso deliberazioni e/o raccomandazioni.

Art. 8

Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica

1. Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30 (trenta) e 3.000 (tremila)

Kw, è sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse disponibili, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, nel termine di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio, per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione dei lavori a termini dell'articolo 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Parimenti, la sospensione non si applica al rinnovo delle concessioni di derivazione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso di concessioni idroelettriche per le quali è stato emesso il decreto di concessione ed i cui lavori di cantiere non risultano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi decreti sono sospesi. Per dette concessioni, ove risultino conformi allo studio di cui al comma 1, l'Autorità concedente, previa istruttoria di cui all'art. 49, comma 2, del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara l'efficacia del provvedimento di concessione; viceversa, ne dichiara l'abrogazione.
3. La Giunta regionale, per la redazione dello studio di cui al comma 1, tiene conto:
 - a. della compatibilità dell'utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della fauna dell'ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l'alveo che le sponde;
 - b. della salvaguardia delle aree protette;
 - c. della presenza negli alvei sottesi del deflusso minimo vitale;
 - d. della salvaguardia delle priorità d'uso stabilite dall'art. 95, commi 2 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- e. dell'individuazione del tratto del corso d'acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa e, a valle, di quelle di restituzione;
 - f. dell'economicità dell'intervento per la costruzione delle centrali idroelettriche.
4. Con successivo atto legislativo vengono dettate norme in materia di priorità per il rilascio di piccole derivazioni idroelettriche con potenza nominale non superiore a 3.000 Kw.
5. Le domande di derivazioni presentate alla data e successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, sono dichiarate, ai sensi del medesimo comma 1, non più procedibili.
6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa 151402 dello stato di previsione del bilancio relativo all'esercizio 2007.

Art. 9

Disposizioni finali e norme transitorie

1. Le Autorità competenti che hanno avviato il servizio, secondo le procedure poste dalle norme previgenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conformano i propri regolamenti ed i propri disciplinari alle previsioni in essa contenute.
2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1, le Autorità competenti proseguono le loro attività secondo la regolamentazione e gli atti in essere.
3. Le Autorità competenti che non hanno avviato il servizio adottano uno specifico regolamento conforme alle previsioni contenute nella presente legge.

Art. 10

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l'esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme che disciplinano procedimenti.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 giugno 2007

OTTAVIANO DEL TURCO

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2007, n. 18

Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi",

**come sostituito dalla L.R. 15 novembre
2006, n. 37**

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37, sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le nomine di competenza della Giunta regionale presso Enti, Aziende ed Organismi dipendenti che presuppongono l'instaurarsi di rapporti di lavoro;

1 ter. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici;

1 quater. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente;

1 quinquies. La corresponsione dell'indennità di presenza di cui al comma precedente non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata, nel qual caso è corrisposta l'indennità di presenza maggiore.»

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 giugno 2007

OTTAVIANO DEL TURCO

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 17.05.2007, n. DI3/43:

Giacimento in località "Belvedere-Catolle-Vallelanci" del Comune di Gagliano Aterno (Provincia dell'Aquila). Ditta: LITHOS INDUSTRIE MINERARIE SRL. Autorizzazione permesso di ricerca mineraria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- La ditta LITHOS INDUSTRIE MINERARIE SRL, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in C.da Maddalena-Zona Industriale - Comune di Sulmona(AQ), è autorizzata al permesso di ricerca sul terreno sito in località "Belvedere-Catolle-Vallelanci" del Comune di Gagliano Aterno(AQ) individuato in Catasto ai fogli di mappa 23 e 27 particelle nn. 318-320 e 7-48 alle seguenti norme e condizio-

ni:

- 1) La denuncia di inizio lavori, corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.vo 624/1996, deve essere presentata ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/1959;
 - 2) Devono essere integralmente rispettate le prescrizioni contenute nella nota n. 723 in data 07.03.2006 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dell'Aquila che viene allegata quale parte integrante del presente Provvedimento;
 - 3) Al termine delle operazioni di ricerca deve essere presentata una documentazione dettagliata sugli esiti dei lavori svolti, con la localizzazione, in planimetria di scala adeguata, dei punti di prelievo;
 - 4) Le operazioni di ricerca mineraria devono essere ultimate entro il termine massimo di 30(trenta) giorni, a partire dalla data di inizio lavori, con il ripristino dello stato originario dell'area interessata.
- Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 10.000,00(diecimila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 61807671 emessa in data 11.04.2007 dalla RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA. di MILANO.
 - Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 17.05.2007, n. DI3/44:

Cava di ghiaia in località "Piano D'Ischia" del Comune di Civitella Del Tronto (Provincia di Teramo). Ditta: SAMICA SRL. Autorizzazione proroga.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- La ditta SAMICA SRL., con sede legale in via Della Bonifica n. 6 – Comune di Martinsicuro (TE), è autorizzata alla proroga di anni 2(due), a decorrere dalla data di notifica del presente Provvedimento;
- Restano fermi ed invariati tutti gli altri obblighi previsti dal predetto Provvedimento Regionale n. DI3/62 in data 23.05.2003 e relativi allegati;
- Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 17.05.2007, n. DI3/45:

Giacimento in località "Rio Scuro-La Forchetta" del Comune di Castel Di Ieri (Provincia dell'Aquila). Ditta: D & T SRL. Autorizzazione permesso di ricerca mineraria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- La ditta D & T SRL, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in SS. 17 Km. 94,800 – Comune di Sulmona(AQ), è autorizzata al permesso di ricerca sul terreno sito in località “Rio Scuro-la Forchetta” del Comune di Castel Di Ieri(AQ) individuato in Catasto ai fogli di mappa 17 e 19 particelle nn.1-10-14-36-40-74-75-87-123-125-132-133-134-145-148-179 e 1-4-6-7-8-9-10-11-14-42-61 alle seguenti norme e condizioni:

- 1) La denuncia di inizio lavori, corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.vo 624/1996, deve essere presentata ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/1959;
 - 2) Devono essere integralmente rispettate le prescrizioni contenute nella nota n. 2073 in data 13.07.2006 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dell'Aquila che viene allegata quale parte integrante del presente Provvedimento;
 - 3) Al termine delle operazioni di ricerca deve essere presentata una documentazione dettagliata sugli esiti dei lavori svolti, con la localizzazione, in planimetria di scala adeguata, dei punti di prelievo;
 - 4) Le operazioni di ricerca mineraria devono essere ultimate entro il termine massimo di 30(trenta) giorni, a partire dalla data di inizio lavori, con il ripristino dello stato originario dell'area interessata.
- Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 10.000,00(diecimila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 61807675 emessa in data 11.04.2007 dalla

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA. di MILANO.

- Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 18.05.2007, n. DI3/47:

Cava di ghiaia in località “Capoposto” del Comune di Mosciano S.Angelo (Provincia di Teramo). Ditta: IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL. Autorizzazione apertura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Zona Artigianale – Comune di Montorio Al Vomano(TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Capoposto” del Comune di Mosciano S.Angelo(TE) individuata in Catasto al foglio di mappa 33 particelle nn. 62-26-64-65-66-67 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni

approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per mesi 6(sei) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 30.000,00(trentamila/00) è stato effettuato con fidejussione bancaria n. 1184299 emessa in data 11.05.2005 dalla SOCIETA' ITAS MUTUA SPA. di TRENTO la quale potrà essere svincolata a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- La scarpata di abbandono deve essere sagomata con il materiale in posto ed il profilo finale deve essere perfettamente raccordato alle superfici circostanti;
- Deve essere riportato uno strato di terreno vegetale sul profilo finale con la regimazione delle acque piovane mediante realizzazione di un canale a monte.

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità complessiva estraibile è di mc. 3.772-

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

- a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) n. 1 autocarro.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato "E" art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 18.05.2007, n. DI3/48:
Cava di ghiaia in località "Propezzano" del Comune di Morro D'Oro (Provincia di Teramo). Ditta: INERTI MORRODORO SRL. Autorizzazione proroga.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- La ditta INERTI MORRODORO SRL., con sede legale in Località Stracca – Comune di Atri (TE), è autorizzata alla proroga di anni 2(due) a decorrere dalla data di notifica del presente Provvedimento alle ulteriori seguenti condizioni:
- 1. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione devono essere installati due piezometri, di cui uno in prossimità del Fiume Vomano e l'altro sul lato opposto, alla presenza di un rappresentante dell'Organo di vigilanza;
- 2. La profondità di scavo deve essere limitata a 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera.
- Restano fermi ed invariati tutti gli altri obblighi previsti dai predetti Provvedimenti Regionali n. 570 in data 06.05.1986, n. 64 in data 23.01.1992, n. 1117 in data 18.11.1994, n. 447 in data 11.08.1997, n. DI3/106 in data 09.12.2002 e relativi allegati ad eccezione della cauzione elevata ad Euro 200.000,00(duecentomila/00).

- Il risanamento ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva è garantito con polizza fidejussoria n. 1812 di Euro 200.000,00(duecentomila/00) emessa in data 07.03.2007 dalla REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA. DI TORINO la quale potrà essere svicolata a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Cave e Torbiere.
- Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 18.05.2007, n. DI3/49:
Cava di ghiaia in località "Pretaroli" del Comune di Atri (Provincia di Teramo). Ditta: INERTI MORRODORO SRL. Autorizzazione subingresso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- E' autorizzato il trasferimento del titolo minerario rilasciato alla ditta Rocco & Domenico Di Marzio sas. con Provvedimento Comunale n. 01 in data 03.03.2005, per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di ghiaia in località "Pretaroli" del Comune di Atri(TE), alla ditta INERTI MORRODORO SRL., con sede legale in

Località Stracca di Atri(TE);

- A garanzia delle opere necessarie al recupero ambientale dell'area di cava deve essere presentato, entro 20(venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, l'aggiornamento del deposito cauzionale di Euro 50.000,00(cinquantamila/00) già costituito con polizza fidejussoria n. 281797 emessa in data 10.02.2005 dalla Società Nuova Tirrena spa.;
- Restano fermi ed invariati tutti gli altri obblighi previsti dal predetto Provvedimento Comunale n. 01 in data 03.03.2005 e relativi allegati, nonchè quelli delle eventuali prescrizioni o diffide impartite dal Servizio Attività Estrattive e Minerarie;
- Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.Ezio Faieta

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 13.06.2007, n. DN3/76:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni, art. 25 (Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata) – COMUNITA' MONTANA VALSANGRO – ZONA "S" – Via Duca Degli Abruzzi, s.n. – 66047 VILLA SANTA MARIA (CH) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione di un impianto per la raccolta di materiale inerte prove-

niente dal settore edile nel Comune di Villa Santa Maria località "Pian della Pietra".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni, art. 25 (Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata) – il progetto presentato dalla COMUNITA' MONTANA VALSANGRO ZONA "S" – Via Duca Degli Abruzzi, s.n. – 66047 VILLA SANTA MARIA (CH) – per la realizzazione e gestione di un impianto per la raccolta di materiale inerte proveniente dal settore edile in località "Pian della Pietra" del Comune di Villa Santa Maria, identificabile nel N.C.T. dello stesso al foglio 12 Particelle 137, 138, 139, 141, 142 – della superficie complessiva netta di mq 800 (40x20) e una potenzialità di 1.200 mc/annui, equivalente alla fase "D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))" dell'allegato B e alla fase "R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))" dell'allegato C del Decreto Legislativo n° 152/2006 in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:

Giorno 12 Mese di Dicembre Anno 2005

Geom. Giuseppe Lannutti

- 1) Corografia scala 1:25.000;
- 2) Planimetria scala 1:5.000;
- 3) Relazione tecnica;
- 4) Relazione illustrativa dei benefici;
- 5) Elaborati grafici;
- 6) Piano particellare d'esproprio;
- 7) Computo metrico;
- 8) Elenco prezzi;

Giorno 12 Mese di Dicembre Anno 2005
aggiornato il 30 Ottobre 2006

Geom. Giuseppe Lannutti

- 9) Corografia scala 1:25.000;
- 10) Planimetria scala 1:5.000;
- 11) Relazione tecnica;
- 12) Relazione illustrativa dei benefici;
- 13) Elaborati grafici;
- 14) Piano particellare d'esproprio;
- 15) Computo metrico;
- 16) Elenco prezzi;
- 17) Capitolato speciale d'appalto;

Giorno 03 Mese di Novembre Anno 2006

Dott. Carlo Marchitelli

- 18) Dichiarazione;

Dott. Geologo Nicola Tullo

- 19) Relazione geologica e geotecnica;

Geom. Giuseppe Lannutti

- 20) Dichiarazione di rettifica;

Mese di Febbraio Anno 2007

Studio di geologia applicata – Dott. Geologo Nicola Tullo – Dott. Geologo Anna Maria

Apilongo

- 21) Stralcio carta dei fenomeni franosi ed erosivi scala 1:25.000;

Giorno 23 Mese di Aprile Anno 2007

Dott. Carlo Marchitelli

- 22) Dichiarazione/Relazione;

Geom. Giuseppe Lannutti

- 23) Relazione illustrativa dei benefici;

Dott. Geologo Nicola Tullo

- 24) Relazione geologica e idrogeologica;

- 2) di autorizzare la Comunità Montana Valsangro Zona "S" alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, il progetto di cui al punto 1);

- 3) di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all'art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83;

- 4) di precisare che l'autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e dalla Legge Regionale 28.04.2000 n° 83, art. 24, comma 5;

- 5) di autorizzare la Comunità Montana Valsangro Zona "S" in oggetto ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, all'esercizio dell'impianto indicato al precedente punto 1), per la tipologia di rifiuto con codice C.E.R. di seguito elencato:

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

C.E.R.

17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
-------	--

Per una potenzialità complessiva dell'impianto di 1.200 mc/annui;

alle condizioni e prescrizioni riportare in premessa che qui di seguito si riepilogano:

dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti

1. L'impianto dovrà essere dotato di pesa;
2. I rifiuti inerti non pericolosi di cui sopra, stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento, i cumuli devono essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di stabilità, per poi essere conferiti ai rispettivi centri di recupero esterni;
3. Devono essere stabilite le modalità di accettazione dei rifiuti, con riferimento alle operazioni di pesa degli stessi, carico/scarico;
4. Il gestore dell'impianto deve fornire ai propri utenti corrette informazioni sia tramite apposita cartellonistica e sia tramite documentazione cartacea in merito a:
 - a. Orari di accesso all'impianto;
 - b. Modalità di accettazione dei rifiuti;
 - c. Codici e caratteristiche dei rifiuti trattati;
5. Il Responsabile dell'impianto, al momento dell'avvio, deve adempiere alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 25 della L.R. n° 83/2000;
6. Il Gestore dell'impianto, deve comunicare all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti Macrostruttura F – i nominativi delle Ditte individuate per il trasporto e le attività di recupero;
- 6) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché af-

ferenti alla gestione dei rifiuti e, così come previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

- 7) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - 3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - 4) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 8) di richiamare la Comunità Montana Valsangro Zona "S" autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n° 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza semestrale al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;
- 9) di dare atto che l'inosservanza delle pre-

scrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultano conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida l'autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152;

10) di obbligare la Comunità Montana:

- di possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto, adeguata assicurazione R.C. secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 132/2006;
- prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, a prestare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi della citata D.G.R. 22.02.2006 n° 132, a favore della Provincia di Chieti (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all'originale), a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

12) di redigere il presente provvedimento in numero due copie originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, alla COMUNITA' MONTANA VALSANGRO ZONA "S" – Via Duca Degli

Abruzzi, s.n. – 66047 VILLA S. MARIA (CH);

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Villa Santa Maria (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) n° 152 copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE
ED ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE

DETERMINAZIONE 04.06.2007, n. DG5/379:
Società "Studio Radiologico di Giuseppe Gadaleta e C.". Presa d'atto sostituzione Direttore Tecnico dello studio radiologico sito in Via del Baluardo, 53 – Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione DG5/102 del 14.02.2003, con la quale la Società denominata "Studio Radiologico di Giuseppe Gadaleta e C." rappresentata dal Sig. Gadaleta Giuseppe è stata autorizzata ad aprire e porre in esercizio uno Studio di Radiologia in Teramo – Via del Baluardo n. 53, al cui Direzione Tecnica è stata affidata al Dr. Antonio Gadaleta;

Vista la nota assunta al protocollo in data 20 Aprile 2007, con la quale il rappresentante legale della Società in parola ha comunicato la sostituzione del Direttore Tecnico Dr. Antonio Gadaleta con il Dr. Vincenzo Cappelletti, nato a Teramo il 10.09.1947, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna in data 13.03.74, specializzato in Radiologia Diagnostica e Radiologia, iscritto all'albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Teramo al n. 966;

Visto il Foglio Notizie debitamente compilato dal Dr. Vincenzo Cappelletti;;

Visto la legge regionale n. 37 del 02/07/1999;

Vista la legge regionale n° 77 del 14 settembre 1999, ed in particolare l'art. 5 che disciplina le funzioni dirigenziali;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa

- di prendere atto dell'avvenuta sostituzione del Direttore Tecnico Dr. Antonio Gadaleta con il Dr. Vincenzo Cappelletti, nato a Teramo il 10.09.1947, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna in data 13.03.74, specializzato in Radiologia Diagnostica e Radiologia, iscritto all'albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Teramo al n. 966, che risponderà personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei titoli professionali del personale operante presso la struttura de qua.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dr. Giuliano Rossi**

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO

Avviso di adozione del "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI)".

Si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, con delibera n° 3 del 07.06.2007, ha adottato, ai sensi della legge 183/89 e della legge 365/2000, il " Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI)".

Si precisa che dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le misure di salvaguardia di cui all'art. 5, commi 1 e 3, e all'art. 6 della precedente deliberazione n. 2 del 18.02.2005, si applicano nelle aree a rischio individuate dal Piano stralcio oggetto del presente avviso.

Il Piano stralcio, completo della relativa documentazione, è depositato presso la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino del fiume Tronto, Viale Indipendenza, 2 – 63100 Ascoli Piceno (tel. 0736/332949).

La delibera del Comitato Istituzionale n° 3 del 07.06.2007 e gli elaborati costituenti il Piano stralcio sono inoltre consultabili sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Tronto: www.autoritabacinotronto.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Arch. Giancarlo Casini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI

Comune di S. Giovanni L. (CH) – fiume Trigno – Soc. SCEP Coop. A r.l. – C.F./P.IVA: 00088510698 – istanza in data 18.07.2002 al prot. N. 3962, tendente ad ottenere la concessione in sanatoria a derivare l/s 3,9 d’acqua, tramite pozzo, per uso industriale, in loc. Ponte Trigno.

Ai sensi dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., il Dirigente del Settore suddetto rende noto che la Soc. Coop. S.C.E.P. s.r.l., con sede in Via Ponte Trigno n. 1 nel Comune di S. Giovanni Lipioni (CH), ha presentato istanza in data 18.07.2002 prot n. 3962 tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 17 del citato T.U., la concessione a derivare in sanatoria, dal subalveo del Fiume Trigno, l/s 3,9 d’acqua, tramite n. 1 pozzo, per uso industriale, in località Ponte Trigno nel Comune di S. Giovanni Lipioni (CH), con restituzione delle acque derivate.

Chieti, 18.06.2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Giuseppe Iocco

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI TERAMO

Estratto di Decreto Definitivo di Esproprio per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità inerenti: “Sistemazione idraulica del Fiume Salinello nei comuni di Tortoreto, Mosciano Sant’angelo, Giulianova. Ordinanza Dirigenziale n. 94 del 15/06/2000 del Servizio Difesa e Tutela del Suolo della Regione Abruzzo”.

Omissis

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI TERAMO

Con Decreto Rep. n. 26138 del 11/06/2007 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l’espropriazione dei seguenti immobili siti in territorio dei Comune di Tortoreto e Mosciano Sant’Angelo:

DITTA 1)

SRL IMMOBILIARE VALLEVERDE; P. IVA 00307460675, con sede legale ed amministrativa in Tortoreto C/da Salino, proprietà per 1000/1000;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 31 particella n. 614 (ex 217/B) di mq. 35 – RD - € 0,06 - RA, - € 0,01 – indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 50,70;

DITTA 2)

COMUNE DI TORTORETO; P. IVA 00173630674, con sede in Via XX Settembre, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 31 particella n. 616 (ex 29/b) di mq. 20 - RD - € 0,12 - RA, - € 0,09 - particella n. 618 (ex 71/b) di mq. 4 – RD € 0,01 – RA € 0,01- particella n. 627 (ex 408/a) di mq. 1.458 – RD € 2,64 – RA € 0,60 – particella n. 631 (ex 44/b) di mq. 183 – RD € 0,10 – RA € 0,06 – particella n. 633 (ex 382/b) di mq. 441 – RD € 0,25 – RA € 0,14 – particella n. 639 (579/b – ex 179) di mq. 613 – RD € 0,35 – RA € 0,19 – particella n. 641 (ex 180/b) di mq. 782 – RD € 0,44 – RA € 0,24 – particella n. 646 (ex 52/b) di mq. 1.010 – RD € 1,83 – RA € 0,42 – particella n. 647 (ex 52/c) di mq. 1 – RD € 0,01 – RA € 0,01 – indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 8.854,60;

DITTA 3)

CICIONI ANNA, nata a Mosciano Sant’Angelo il 07/08/1929 – cf. CCNNA29M47F764U, proprietà per $\frac{3}{4}$; indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 153,59; SBEI PAOLO, nato a

Giulianova il 01/10/1964 – cf.. SBE-PLA64R01E058T, proprietà per ¼, indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 51,19;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 31 particella n. 620 (ex 31/b) di mq. 114 - RD - € 0,21 - RA, - € 0,05 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione depositata pari ad Euro 204,78;

DITTA 4)

DI GENNARO COSTRUZIONI SRL, P. IVA 00791580673, con sede legale ed amministrativa in Tortoreto Via dell'industria snc, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 31 particella n. 622 (462/b ex 192) di mq. 147 - RD - € 0,27 - RA, - € 0,06 – particella n. 624 (463/b ex 192) di mq. 185 - RD - € 0,33 - RA, - € 0,08 – indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 806,87;

DITTA 5)

LAS MOBILI SRL, P. IVA 00195430673, con sede legale ed amministrativa a Tortoreto Strada Provinciale n. 8 km. 2,161, – proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 31 particella n. 626 (ex 193/b) di mq. 440 - RD - € 0,80 - RA, - € 0,18 – indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 1.069,35;

DITTA 5 bis)

STELL PROJECT S.R.L. P. IVA 01641050677, con sede legale ed amministrativa a Tortoreto - SP. n. 8 – km 0,800, n. 11/bis – proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 32 particella n. 813 (ex 631/b) di mq. 318 – senza redditi – particella n. 815 (ex 228/b) di mq. 184 - RD - € 0,10 - RA, - € 0,06 – indennità provvisoria di

espropriazione depositata pari ad Euro 3.556,47;

DITTA 6)

BETAFENCE ITALIA SPA, P. IVA 08060100156, con sede legale ed amministrativa a Tortoreto (TE) C/da Salinello, 59 – proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 31 particella n. 635 (ex 381/b) di mq. 1.040 - RD - € 0,59 - RA - € 0,32 – particella n. 637 (ex 187/b) di mq. 825 - RD - € 0,47 - RA, - € 0,26 – particella n. 642 (ex 91/a) di mq. 1.245 - senza redditi – particella n. 643 (ex 91/b) di mq. 6 - senza redditi – indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 4.514,03;

DITTA 7)

GEPAUTO SRL, P. IVA 00933160681, con sede legale ed amministrativa a Giulianova (TE) Via G. Galilei, 358 – proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 31 particella n. 644 (ex 196/a) di mq. 279 – senza redditi – indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 404,18;

DITTA 8)

DI PAOLO PREFABBRICATI SRL, P. IVA 00817590672, con sede legale ed amministrativa in Tortoreto (TE) SP. n. 8 km 1 – n. 33, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 32 particella 807 (748/b ex 24) di mq. 848 - RD - € 4,82 - RA, - € 4,16 – particella 808 (ex 576/b) di mq. 39 – senza redditi – particella 809 (ex 254/b) di mq. 2 – senza redditi – particella n. 817 (ex 175) di mq. 752 - RD - € 0,43 - RA, - € 0,23 – indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 12.864,71;

DITTA 9)

FRIGOMECCANICA S.R.L. P. IVA 00651360679, con sede legale ed amministrativa in Tortoreto Fondovalle Salinello km 1, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 32 particella 810 (ex 26/b) di mq. 236 – senza redditi – indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 2.615,67;

DITTA 10)

DEAR S.R.L. P. IVA 00632540670, con sede legale ed amministrativa in Tortoreto Via Dell'Industria km. 800, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 32 particella 811 (ex 650/b) di mq. 475 – senza redditi – indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 3.364,58;

DITTA 11)

DIMARESINE S.R.L. P. IVA 00905460671, con sede legale ed amministrativa in Giulianova Via G. Galilei, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Tortoreto al foglio 32 particella 812 (ex 608/b) di mq. 364 – senza redditi – indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 2.578,33;

DITTA 12)

CORE LUCIANO, nato a Mosciano Sant'Angelo il 12/12/1957, – cf. CROLCN57T12F764J, proprietà per 1/3; indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 1.484,37;

CORE MICHELE, nato a Giulianova il 27/01/1956, cf. CROMHL56A27E058L, proprietà per 1/3; indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 1.484,37;

CORE PAOLO, nato a Mosciano Sant'Angelo il 24/11/1964 – cf. CROPLA64S24F764B, proprietà per 1/3; indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 1.484,37;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 6 particella n. 528 (ex 463/b) di mq. 1109 - RD - € 0,11 - RA, - € 0,06 - particella n. 530 (ex 458/b) di mq. 206 - RD - € 0,02 - RA, - € 0,01 – particella n. 532 (ex 465/b) di mq. 1164 - RD - € 6,91 - RA, - € 5,41 – indennità provvisoria complessiva di espropriazione depositata pari ad Euro 4.453,11;

DITTA 13)

D'ANGELO EDOARDO, nato a Giulianova il 03/02/1956, – cf. DNGDRD56B03E058A, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 6 particella n. 534 (ex 466/b) di mq. 129 - RD - € 0,01 - RA, - € 0,01 – particella n. 536 (ex 457/b) di mq. 840 - RD - € 0,43 - RA, - € 0,22 – particella n. 451 (intera) di mq. 130 - RD - € 1,24 - RA, - € 0,84 – particella n. 447 (intera) di mq. 1460 - RD - € 0,68 - RA, - € 0,45 – indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 1.612,99;

DITTA 14)

NOBILE MICHELANGELO, nato a Mosciano Sant'Angelo il 07/09/1951 – cf. NBLMHL51P07F764G, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 6 particella n. 444 (intera) di mq. 1915 - RD - € 0,89 - RA, - € 0,59

particella n. 442 (intera) di mq. 2340 - RD - € 1,09 - RA, - € 0,73;

indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 1.808,38;

DITTA 15)

CIPRIETTI MASSIMO, nato a Teramo il 29/03/1968 - cf. CPRMSM68C29L103D, proprietà per 1/1;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 55 particella n. 401 (ex 216/b) di mq. 9 - RD - € 0,01 - RA, - € 0,01

particella n. 383 (ex 171/b) di mq. 1495 - RD - € 0,69 - RA, - € 0,46 - indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 6.515,83;

DITTA 16)

DI FELICE - DI CARLANTONIO CAMILLO, nato a Giulianova il 01/11/1934 - cf. DFLCCL34S01E058H, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 55 particella n. 385 (ex 179/b) di mq. 146 - RD - € 0,07 - RA, - € 0,05; indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 262,27;

DITTA 17)

DI LORENZO ADRIANA, nata a Mosciano Sant'Angelo il 08/01/1957, cf. DLRDRN57A48F764B, proprietà per ½; indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 479,99;

DI LORENZO CANDELORA, nata a Mosciano Sant'Angelo il 12/09/1954 - cf. DLRCDL54P52F764J, proprietà per ½;

indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 479,99;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 55 particella n. 387 (349/b ex 78) di mq. 395 - RD - € 0,18 - RA, - € 0,12; indennità definitiva complessiva di espropriazione pari ad Euro 959,98;

DITTA 18)

DI LORENZO ANTONIO, nato a Tortoreto il 07/06/1939 - cf. DLRNTN39H07L307V, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 55 particella n. 389 (350/b ex 78) di mq. 212 - RD - € 0,10 - RA, - € 0,07; indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 515,23;

DITTA 19)

CELI GABRIELE, nato a Colonnella il 26/11/1927 - cf. CLEGRL27S26C901K, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 55 particella n. 391 (378/b ex 84) di mq. 17 - RD - € 0,01 - RA, - € 0,01; indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 41,32;

DITTA 20)

CELI MICHELE, nato a Colonnella il 03/02/1921 - cf. CLEMHL21B03C901X, proprietà per 1/1;

Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 55 particella n. 393 (379/b ex 84) di mq. 182 - RD - € 0,08 - RA, - € 0,06; indennità provvisoria di espropriazione depositata pari ad Euro 326,94;

DITTA 21)

DI DOMENICO ANTONIO, nato a Mosciano Sant'Angelo il 07/03/1959, - cf. DDMNTN59C07F764T, proprietà per 1000/1000;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Mosciano Sant'Angelo al foglio 55 particella n. 395 (ex 18/b) di mq. 1422 - RD - € 0,66 - RA, - € 0,44 - particella n. 397 (ex 283/b) di mq. 5 - RD - € 0,01 - RA, - € 0,01 - particella 399 (ex 23/b) di mq. 320 - RD - € 0,23 - RA, - € 0,13 - indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 7.568,59;

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott. Leo Di Liberatore

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI TERAMO

Estratto di Decreto Provvisorio di Esproprio per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità “di ammodernamento della S.S. n. 553 dalla km.ca 29+400 alla km.ca 33+426 / Tratto Madonna delle Grazie – Piane Magliarici”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
TERAMO

Con Decreto Provvisorio prot. n. 147089 del 14 Giugno 2007 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l'espropriazione dei seguenti immobili siti in territorio del Comune di Atri (Te).

DITTA 1)

DI FEBO AMARIO (proprietario per ¼) nato a Silvi (TE) il 04/09/1936, c. f. DFB MRA 36P04 I741I; - DI FEBO GIUSEPPE (proprietario per 2/4) nato a Pescara il 19/03/1959, c.f. DFB GPP 59C19 G482J; - VALENTI GIUSEPPINA (proprietaria per ¼) nata a Silvi (Te) il 15/08/1946, c.f. VLN GPP 46M55 I741P; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 77 particella 297 (ex 89/b) di mq. 4.678; Indennità base di espropriazione pari ad Euro 7.063,78. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 2.943,24.

DITTA 2)

GIORGIONE NICOLETTA (proprietaria per 1/4) nata a Pineto (Te) il 18/04/1943, c. f. GRG NLT 43D58 F831X; - PELUSI ANTONIO (proprietario per 1/4) nato ad Atri (Te) il 05/02/1935, c. f. PLS NTN 35B05 A488X; - PELUSI BRUNO (proprietario per 2/4) nato ad Atri (Te) il 30/05/1943, c.f. PLS BRN 43E30 A488F; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 90 particella 203 (ex 9/b) di mq. 579, al foglio 78 particella 314 (ex 80/b) di

mq. 483. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 1.603,62. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 668,18.

DITTA 3)

DI FEBO GIUSEPPE (proprietario per 1/3) nato a Pescara il 19/03/1959, c.f. DFB GPP 59C19 G482J; - DI FEBO RESIA (proprietaria per 1/3) nata a Silvi (Te) il 13/03/1956, c.f. DFB RSE 56C53 I741G; - DI FEBO VALERIANA (proprietaria per 1/3) nata a Silvi (Te) il 14/04/1954, c.f. DFB VRN 54D54 I741R; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri (Te) al foglio 90 particella 205 (ex 59/b) di mq. 282, al foglio 90 particella 207 (ex 92/b) di mq. 190, foglio 90 particella 160 (intera) di mq 15, foglio 90 particella 161 (intera) di mq. 1, foglio 78 particella 316 (ex 19/b) di mq 167, foglio 78 particella 140 (intera) di mq 450, foglio 78 particella 366 (ex 142/b) di mq 1.158, foglio 78 particella 327 (ex 46/c) di mq 32, foglio 78 particella 326 (ex 46/b) di mq 101. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 3.642,34. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 1.517,64.

DITTA 4)

DI GIROLAMO VINCENZO (proprietario per ½) nato a Cermignano (Te) il 12/07/1956, c.f. DGR VCN 56L12 C517S; - FILIPPINI CATERINA (proprietaria per ½) nata a Brescia il 03/01/1968, c.f. FLP CRN 68A43 B157E; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 90 particella 209 (ex 158/b) di mq. 51. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 122,40. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 51,00.

DITTA 5)

PAVONE LUIGI (proprietario per 1/3) nato ad Atri (Te) il 24/02/1938, c.f. PVN LGU 38B24 A488W; - PAVONE MARIA (proprietaria per 1/3) nata ad Atri (Te) il

03/10/1953, c.f. PVN MRA 53R43 A488F; - PAVONE OSVALDO (proprietario per 1/3) nato ad Atri (Te) il 23/07/1949, c.f. PVN SLD 49L23 A488G; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 90 particella 211 (ex 159/b) di mq. 13, al foglio 90 particella 213 (ex 96/b) di mq. 17, al foglio 90 particella 215 (ex 95/b) di mq. 80, foglio 90 particella 217 (ex 12/b) di mq. 243, foglio 90 particella 221 (ex 169/b) di mq. 726, foglio 78 particella 318 (ex 289/b) di mq. 189, foglio 78 particella 367 (ex 290/b) di mq. 58, foglio 78 particella 320 (ex 198/b) di mq. 6, foglio 78 particella 322 (ex 196/b) di mq. 9. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 2.397,51. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 998,96.

DITTA 6)

DI FEBBO GIUSEPPE (proprietario) nato ad Atri (Te) il 03/02/1949, c.f. DFB GPP 49B03 A488T; - Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 92 particella 395 (ex 266/c) di mq. 5, foglio 92 particella 394 (ex 266/b) di mq. 72, foglio 78 particella 358 (ex 52/b) di mq. 442. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 1.984,80. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 827,00.

DITTA 7)

DI FEBBO LUIGI (proprietario) nato ad Atri (Te) il 07/09/1946, c.f. DFB LGU 46P07 A488Z; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 92 particella 397 (ex 238/b) di mq. 93. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 697,50. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 290,63.

DITTA 8)

DI FEBBO BRUNO (oneri proprietario) nato ad Atri (Te) il 22/07/1952, c.f. DFB BRN 52L22 A488S; - DI FEBBO CINZIA (oneri proprietaria) nata ad Atri (Te) il

07/08/1978, c.f. DFB CNZ 78M47 A488D; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 92 particella 398 (ex 288/b) di mq. 32. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 55,46. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 23,11.

DITTA 9)

CILLI IDO (proprietario) nato ad Atri (Te) il 18/09/1950, c.f. CLL DIO 50P18 A488Y; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 92 particella 400 (ex 384/b) di mq. 307, al foglio 92 particella 402 (ex 387/b) di mq. 815, al foglio 92 particella 409 (ex 60/b) di mq. 407, foglio 92 particella 410 (ex 60/c) di mq. 136, foglio 92 particella 411 (ex 209/a) di mq. 418, foglio 78 particella 55 (intera) di mq. 380. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 4.261,92. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 1.775,80.

DITTA 10)

D'ALONZO ANNA (proprietaria) nata ad Atri (Te) il 25/06/1954, c.f. DLN NNA 54H65 A488E; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 92 particella 405 (ex 230/b) di mq. 37. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 55,87. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 23,28.

DITTA 11)

GIORGIONE NICOLETTA (proprietaria per 1/12 in comunione dei beni) nata a Pineto (Te) il 18/04/1943, c. f. GRG NLT 43D58 F831X; - PELUSI ANTONIO (proprietario per 1/12 in comunione dei beni e proprietario per 1/15) nato ad Atri (Te) il 05/02/1935, c. f. PLS NTN 35B05 A488X; - PELUSI BRUNO (proprietario per 1/15) nato ad Atri (Te) il 30/05/1943, c.f. PLS BRN 43E30 A488F; - PELUSI GIOVANNI (proprietario per 1/3) nato ad Atri (Te)

il 16/03/1914, c.f. PLS GNN 14C16 A488W; - PELUSI LUIGI (proprietario per 2/12) nato ad Atri (Te) il 27/01/1953, c.f. PLS LGU 53A27 A488O; - PELUSI MARIA (proprietaria per 1/15) nata ad Atri (Te) il 30/10/1937, c.f. PLS MRA 37R70 A488I; - PELUSI PALMINA (proprietaria per 1/15) nata ad Atri (Te) il 23/04/194, c.f. PLS PMN 49D63 A488Q; - PELUSI REPARATA (proprietaria per 1/15) nata ad Atri (Te) il 24/04/1941, c.f. PLS RRT 41D64 A488I; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 92 particella 407 (ex 37/b) di mq. 236. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 356,36. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 148,48.

DITTA 12)

DI DOMENICANTONIO PIA (proprietaria per ½ in comunione dei beni) nata a Teramo il 30/04/1953, c.f. DDM PIA 53D70 L103H; - DI FEBBO GIUSEPPE (proprietario per ½ in comunione dei beni) nato ad Atri (Te) il 15/11/1949, c.f. DFB GPP 49S15 A488M; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 78 particella 324 (ex 195/b) di mq. 109. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 188,90. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 78,71.

DITTA 13)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO (proprietaria) domiciliata a Roma in Piazza Kennedy, 20; c. f. 80099150585 – rappresentante legale Cortesi Gaetano, c. f. CRT GTN 12E08 F154O; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 78 particella 329 (ex 141/b) di mq. 91, al foglio 78 particella 339 (ex 121/a) di mq. 123, al foglio 78 particella 345 (ex 117/a) di mq 107, al foglio 78 particella 119 (intera) di mq 80, foglio 79 particella 352 (ex 154/b) di mq 147. Indennità base di espro-

priazione pari ad Euro 827,48. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 344,78.

DITTA 14)

SAVINI ANTONIO (proprietario) nato a Pineto (Te) il 02/05/1945, c.f. SVN NTN 45E02 F831S; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 78 particella 332 (ex 47/c) di mq. 136, foglio 78 particella 331 (ex 47/b) di mq. 204, al foglio 78 particella 335 (ex 120/c) di mq. 87, al foglio 78 particella 334 (ex 120/b) di mq 34, al foglio 78 particella 118 (intera) di mq 260, foglio 78 particella 116 (intera) di mq 600, al foglio 78 particella 348 (ex 185/b) di mq 278, al foglio 78 particella 350 (ex 189/b) di mq 36. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 3.259,21. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 1.358,00.

DITTA 15)

SAVINI GIUSEPPE (proprietario per ½ in comunione dei beni) nato a Pineto (Te) il 16/06/1951, c.f. SVN GPP 51H16 F831V; - ZIPPILLI ANNA (proprietaria per ½ in comunione dei beni) nata ad Atri (Te) il 27/05/1954, c.f. ZPP NNA 54E67 A488D; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 78 particella 336 (ex 122/a) di mq. 78, foglio 78 particella 337 (ex 122/b) di mq. 21, al foglio 78 particella 338 (ex 122/c) di mq. 1, al foglio 78 particella 342 (ex 113/b) di mq 195, al foglio 78 particella 343 (ex 113/c) di mq 22, foglio 78 particella 344 (ex 113/d) di mq 2, al foglio 78 particella 347 (ex 183/b) di mq 421. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 3.607,00. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 1.502,29.

DITTA 16)

SAVINI DOMENICO (proprietario) nato a Pineto (Te) il 12/02/1950, c.f. SVN DNC 50B12 F831U; Immobile distinto in Cata-

sto Terreni del Comune di Atri al foglio 78 particella 352 (ex 114/b) di mq. 120. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 288,00. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 120,00.

DITTA 17)

SAVINI DANTE (proprietario) nato a Pineto (Te) il 17/12/1947, c.f. SVN DNT 47T17 F831O; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 78 particella 354 (ex 188/b) di mq. 74. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 177,60. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 74,00.

DITTA 18)

PETTANICE (catastalmente Pettannice) CORRADINO (proprietario) nato ad Atri (Te) il 24/01/1941, c.f. PTT CRD 41A24 A488D; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 78 particella 356 (ex 83/b) di mq. 7. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 10,57. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 4,40.

DITTA 19)

DI SANTE GIULIA (proprietaria per 1/9 in comunione dei beni) nata ad Atri (Te) il 05/05/1952, c.f. DSN GLI 52E45 A488K; - MARTELLA MARIO (oneri proprietario per 7/9 e proprietario per 1/9 in comunione dei beni) nato ad Atri (Te) il 15/08/1946, c.f. MRT MRA 46M15 A488W; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 78 particella 360 (ex 152/b) di mq. 193. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 463,20. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 193,00.

DITTA 20)

DE STEPHANIS LEA (proprietaria per 1/9 in comunione dei beni) nata a Pineto (Te) il 18/02/1956, c.f. DST LEA 56B58 F831Z; - MARTELLA GABRIELE (oneri propieta-

rio per 7/9 e proprietario per 1/9 in comunione dei beni) nato ad Atri (Te) il 22/08/1949, c.f. MRT GRL 49M22 A488X; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 78 particella 362 (ex 54/b) di mq. 395. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 948,00. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 395,00.

DITTA 21)

DI NARDO DI MAIO PIACENTINA (proprietaria) nata ad Atri (Te) il 16/11/1941, c.f. DNR PNT 41S56 A488E; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 78 particella 364 (ex 56/b) di mq. 144. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 217,44. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 90,60.

DITTA 22)

BRANDIMARTE SIMONE (proprietario) nato ad Atri (Te) il 16/06/1935, c.f. BRN SMN 35H16 A188L; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 93 particella 78 (ex 4/b) di mq. 890. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 1.343,90. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 559,96.

DITTA 23)

AZIENDA AGRICOLA ORFANOTROFIO FEMMINILE DOMENICO RICCICONTI (proprietario) domicilio fiscale ad Atri (Te) via Pietro Baiocchi, 29; c.f. 00075910679 – rappresentante legale Sig. Prosperi Roberto, c.f. PRS RRT 69D22 A488U; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 342 (ex 49/b) di mq. 2.595, al foglio 79 particella 341 (ex 49/a) di mq 5.055, al foglio 79 particella 337 (ex 284/b) di mq 574, al foglio 79 particella 338 (ex 284/c) di mq 291. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 12.857,65. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 2.176,92.

DITTA 24)

BRIOLI SANTE (proprietario per ½ in comunione dei beni) nato ad Atri (Te) il 29/03/1948, c.f. BRL SNT 48C29 A488D; - MARGIOVANNI RITA (proprietaria per ½ in comunione dei beni) nata ad Atri (Te) il 21/05/1957, c.f. MRG RTI 57E61 A 488E; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 340 (ex 241/b) di mq. 32. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 48,32. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 20,13.

DITTA 25)

PERSIA LUCA (proprietario per ½) nato ad Atri (Te) il 02/05/1985, c.f. PRS LCU 85E02 A488M; - PERSIA VALENTINA (proprietaria per ½) nata ad Atri (Te) il 07/06/1993, c.f. PRS ,VNT 93H47 A488I; c/o TUTTOLANI MARIA PIA e c/o PERSIA DOMENICO; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 344 (ex 125/b) di mq. 509, al foglio 79 particella 350 (ex 155/b) di mq. 300, foglio 79 particella 357 (ex 225/b) di mq. 817, al foglio 79 particella 358 (ex 225/c) di mq. 53, al foglio 79 particella 360 (ex 226/b) di mq 47, al foglio 79 particella 355 (ex 156/b) di mq 6, foglio 79 particella 354 (ex 156/a) di mq 74. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 5.980,13. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 2.319,90.

DITTA 26)

NARDI IDA (proprietaria per ½) nata ad Atri (Te) il 26/09/1931, c.f. NRD DIA 31P66 A488E; - PALLINI GIUSEPPE (proprietario per ½) nato ad Atri (Te) il 05/01/1955, c.f. PLL GPP 55A05 A488G; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 346 (ex 58/b) di mq. 1.745, al foglio 79 particella 345 (ex 58/a) di mq 1.360. Indennità base di espro-

priazione pari ad Euro 10.789,88. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 2.526,61.

DITTA 27)

VIOLA SALVATORE (proprietario) nato a Montebello di Bertona (Pe) il 13/02/1944, c.f. VLI SVT 44B13 F441W; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 348 (ex 99/b) di mq. 741. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 1.778,40. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 741,00.

DITTA 28)

DE LUCA ANTONIO (proprietario per ½) nato ad Atri (Te) il 05/03/1945, c.f. DLC NTN 45C05 A488B; TERRA ROSSANA (proprietaria per ½) nata a Silvi (Te) il 29/09/1946, c.f. TRR RSN 46P63 I741L; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 362 (ex 296/b) di mq. 48, al foglio 79 particella 363 (ex 296/c) di mq 20, al foglio 79 particella 365 (ex 55/b) di mq 1.089. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 3.873,46. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 1.613,94.

DITTA 29)

PRETAROLI GIOVANNI fu Pietro (conproprietario); - PRETAROLI MARINA fu Pietro (conproprietaria); - VALIGNANI-VAERI MARIA CONCETTA fu Giovanni ved. Pretaroli (comproprietaria); Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 368 (ex 135/b) di mq. 230. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 347,30. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 144,71.

DITTA 30)

TRAINI MAURIZIO (proprietario) nato ad Atri (Te) il 17/09/1971, c.f. TRN MRZ 71P17 A488P; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79

particella 369 (ex 211/a) di mq. 552, al foglio 79 particella 372 (ex 211/d) di mq 218, al foglio 79 particella 375 (ex 214/b) di mq 696. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 11.198,40. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 4.666,00.

DITTA 31)

FERRETTI GIOVANNELLA (proprietaria) nata a Pineto (Te) il 08/11/1939, c.f. FRR GNN 39S48 F831Z; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 378 (ex 117) di mq. 705. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 2.556,00. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 1.065,00.

DITTA 32)

DI FEBBO (catastalmente Di Febbo) EVA (proprietaria per 1/4) nata ad Atri (Te) il 18/11/1946, c.f. DFB VEA 46S58 A488Z; - DI FEBBO GIOVANNINO (catastalmente Giovanni) (proprietario per 1/4) nata ad Atri (Te) il 06/01/1941, c.f. DFB GNN 41A06 A488J;- DI FEBBO GUIDO (proprietario per 2/4) nato ad Atri (Te) il 05/02/1948, c.f. DFB GDU 48B05 A488H; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 380 (ex 246) di mq. 741. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 1.778,40. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 741,00.

DITTA 33)

D'EUSEBIO ENZO (proprietario) nato ad Atri (Te) il 09/05/1970, c.f. DSB NZE 70E09 A488S; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 382 (ex 295/b) di mq. 313. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 751,20. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 313,00.

DITTA 34)

MARTELLI (catastalmente Martella) RITA (proprietaria) nata a Montefino (Te) il 14/08/1939, c.f. MRT RTI 39M54 F500Z; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 383 (ex 114/b) di mq. 13. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 31,20. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 13,00.

DITTA 35)

Eredi GUALDI MARIA (proprietaria) nata in Grecia (EE) il 06/05/1927, c.f. GLD MRA 27E46 Z115C; - Notifica da inviare al Sig. FIERLI GIORGIO, c.f. FRL GRG 51M24 G920X; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Atri al foglio 79 particella 385 (ex 257/b) di mq. 23, al foglio 79 particella 387 (ex 256/b) di mq 530, al foglio 79 particella 389 (ex 255/b) di mq 29. Indennità base di espropriazione pari ad Euro 1.839,38. Indennità di occupazione temporanea pari ad Euro 766,41.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott. Leo Di Liberatore

COMUNE DI AVEZZANO (AQ)

Verbale n° 7. Deliberazione n° 41. Piano Preventivo in Zona C1, B.1.2. e B2 in località Via Teramo-Via SS. Trinità presentato dalla ditta Pompei Salvatore, in Variante al Vigente PRG ai sensi dell'art. 21 L.R. N° 18/83. Approvazione ai sensi dell'art. 43 l.r. N° 11/1999.

L'anno duemilasette il giorno venti del mese di aprile alle ore 18,20 e segg., in Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del 16.04.2007 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è

riunito in sessione straordinaria ed in prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Sig. Luigi Sigismondi riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di n. 19 su trentuno componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il Segretario Generale Sig. Dott. Giovanni Romano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente;
- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";
- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";
- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 05.04.2007;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11 del 3.03.1999 nel testo vigente, il Piano Preventivo in zona C1, B.1.2 e B2 Loc. Via Teramo - via SS. Trinità, presentato dalla ditta Pompei Salvatore, in variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 18/83 – adottato con Delibera di C.C. n. 64 del 30.06 2006 alle cui osservazioni si è controdedotto con Deliberazione di C.C. n. 9 del 30.01.07.
- 2) Di prendere atto che il Piano Preventivo è integrato dalla Tav. "Planimetria delle destinazioni d'Uso, fili fissi e superfici di massimo ingombro fabbricati" e che viene sostituito l'elaborato "prescrizioni".
- 3) Di dare atto che in funzione delle prescrizioni della Provincia si rimanda a Progetto

planovolumetrico, ai sensi dell'art. 8.2.2.9 e 3.1 secondo punto, l'attuazione del lotto n. 3 – zona B2 del PP e che con successivo atto di G.C. si perfezionerà lo schema di convenzione;

- 4) Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa per il corrente anno in quanto gli interventi di natura pubblica, comprensivi di espropri per aree PEEP e realizzazione opere di urbanizzazione secondaria, per una somma presunta complessiva di circa Euro 650.000,00, verranno attuati negli anni successivi. Tale somma dovrà pertanto essere inserita nella programmazione delle opere pubbliche.
- 5) Di disporre che gli elaborati tecnici e contabili del progetto muniti del timbro a firma del Segretario vengono restituiti al Settore di competenza.

COMUNE DI L'AQUILA (AQ)

Riduzione della zona di rispetto del cimitero di Paganica. Deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 12 aprile 2007. Adozione.

AVVISO

ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n° 18 nel testo in vigore;

PREMESSO

che conformemente all'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n° 18 nel testo in vigore, gli atti relativi alla "Riduzione della zona di rispetto del cimitero di Paganica" adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 86 del 12 aprile 2007 in variante al Piano Regolatore Generale, sono depositati a cura della Segreteria Generale, in libera visione al pubblico presso il Settore Territorio in Via Roma - pal. Del Tosto - per 45 giorni consecutivi a far tempo dal 11.07.2007 e sino al 24.08.2007 con

il seguente orario:

- dal Lunedì al Venerdì - durante le ore d'ufficio;

che il periodo di deposito decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti relativi alla Variante al Piano Regolatore Generale e presentare osservazioni e opposizioni;

SI AVVERTE

che le eventuali osservazioni e/o opposizioni al Piano stesso, a mente dell' art. 10 della citata L.R. 12 aprile 1983 n° 18 nel testo in vigore, dovranno essere redatte su carta legale e presentate alla Segreteria Generale entro e non oltre il periodo di deposito e cioè sino al 24.08.2007.

Anche i grafici, eventualmente allegati a dette osservazioni e/o opposizioni, dovranno essere muniti di competente marca da bollo, a norma di legge.

L'Aquila, lì 11.07.2007

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Renato Amorosi

COMUNE DI VASTO (CH)

Deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del 23.4.2007: "Piano particolareggiato in località S.Tommaso -Vasto Marina-". Ditta Molino & Molino srl.- Provvedimenti.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare il Piano Particolareggiato in località "S. Tommaso" di Vasto Marina,

proposto dalla Ditta Molino e Molino s.r.l., di cui all'art. 114 delle Norme Tecniche Attuative del P.R.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 12.4.1983, n.18 nel testo in vigore costituito dai seguenti elaborati:

A: Relazione Tecnica illustrativa e N.T.A ;

B: Computo Metrico Opere Urbanizzazioni;

C: Schema Convenzione ;

D: Computo Superfici e Volumi Piano Particolareggiato;

E: Relazione Geologica e Geotecnica;

F: Planimetria Aree in Cessione- scala 1: 1 000;

1. Corografia -scala 1 :25.000;

2. Planimetria Catastale- Elenco Ditte - scala 1: 1 000;

3. Aereofotogrammetrico - scala 1 :5.000;

4. Stralcio P.R.G. e N.T.A. - scale 1:5.000-1:2.000;

5. Carta Aree Protette: Vincolo Paesaggistico ed Archeologico - scala 1: 1 00.000

6. Carta Vincolo Idrogeologico - scala 1: 100.000;

7. Piano Regionale Paesistico - scala 1.25.000;

8. Planimetria stato di fatto dei luoghi - scala 1:500;

9. Piano Quotato dello Stato di fatto - scala -1.1.000;

10. Stralcio P.R.G. - Calcolo delle superfici V4 -Strada di P.R.G.;

11. Perimetrazioni Aree di Intervento - scala 1 :200;

12. Planimetria di Progetto - scala 1 :200;

13. Planivolumetrico-scala 1 :200;
14. Rete Viaria Carrabile Pedonale e Parcheggi con Allacciamento alla Viabilità Principale- scala 1:200;
15. Profili Rete Viaria -scala 1 :200
16. Planimetria Rete Fognante - Scolo Acque Bianche - scala 1 :200;
17. Planimetria Rete Gas-Metano- scala 1 :200;
18. Planimetria Rete Elettrica- Rete Illuminazione scala- 1 :.200;
19. Planimetria Rete Idrica - scala 1 :200;
20. Planimetria Rete Telefonica - scala 1 :200;
21. Particolari Rete Viaria -Rete Idrica - Rete Fognante - Illuminazione - ecc.- Scala 1:200;
22. Planimetria Tecnologie Biocompatibili -scala 1 :200;
23. CompI. Resid. sul Lotto "A"- Pianta P. Inter. -P.Terra - P.Primo - P-Sottotetto-Scala 1 :200;
24. Complesso Residenziale sul Lotto "A"- Prospetto Sud-Est Residence sul Lotto "B" -Prospetto Sud-Est-Scala 1 :200;
25. Residence sul Lotto "B"- Pianta P. Terra - P.Primo - P.Sottotetto - Scala 1:200;
26. Residence sul Lotto "B" - Prospetto Nord-Est - scala 1: 1 00;
27. CompI. Alberghiero sul Lotto "C" - Pianta P. Terra - P. Primo - P.sottotetto-Scala 1 :200,
28. Complesso Alberghiero sul Lotto "C" - Prospetto Sud-Ovest- scala 1: 1 00;
29. CompI. Residenziale sul Lotto "C" - Pianta P. Interrato - P. Terra - P. Primo - Scala 1 :200;

30. Profili schematici- Scala 1 :200.

2. di recepire il parere della Provincia di Chieti, prot. n.18296 del 18.1 0.2005, nel senso che il Piano Particolareggiato venga adeguato ai disposti dell'art. 114 delle NT A del PRG così come previsto prima della semplice delibera del Consiglio Comunale con atto n. 44 del 16/07/2002;
3. di recepire le prescrizioni poste dalla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con nota dell'8.11.2005 n. 12932/05 di prot. e con giudizio n. 679 del 21.2.2006 (nota del 23.2.2006 n. 15978/05 di prot.);
4. di dare atto che tale Piano Particolareggiato interessa il terreno classificato dal P.R.G. in gran parte "D4 - zona per insediamenti turistici" e parte "V 4 - parcheggi verdi" ed individuato dalle particelle catastali n. 100 e 13 8 del foglio 47;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica per la validazione del progetto esecutivo edilizio, delle opere di urbanizzazione e della stipula della convenzione;
6. con successiva votazione unanime, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 267/2000.

IL SINDACO

Luciano La penna

IL SEGRETARIO GENERALE

Rosa Piazza

CONSORZIO

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DI SULMONA (AQ)

Avviso di deposito atti relativi a procedimento amministrativo.

Il sottoscritto geom. Settimio Di Bartolomeo, nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio espropri del Consorzio e responsabile del procedimento, nominato con delibera commissariale n. 16 del 27 gennaio 2005.

RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 18/05/2007 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona ha disposto l'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree, ai sensi del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., occorrenti per la costruzione della nuova iniziativa promossa dalla EUROTERRICA Srl con sede in Cicciano (NA) all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8 e 9 della Legge 241/90

INFORMA

- che l'Amministrazione competente è il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona;
- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Settimio Di Bartolomeo.

Chiunque sia portatore di interessi pubblici o privati, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, può richiedere informazioni più dettagliate sull'opera da realizzare presso gli Uffici del Consorzio e presentare, eventualmente, memorie scritte e documenti che saranno valutati solo se pertinenti all'oggetto del procedimento.

Gli immobili interessati dalla iniziativa di cui sopra sono riportati in catasto di Pratola Peligna, così come di seguito specificati:

Foglio 16 particelle nn. 734, 692, 700, 698, 696, 678, 676, 674, 672, 235, 670, 668, 749, 750, 747, 748.

Sulmona, 15/06/2007

DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **Geom Settimio Di Bartolomeo**

ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di un tronco di linea a 20 kV in doppio cavo aereo per alimentare la nuova cabina di trasformazione MT/bt denominata "depuratore" in loc. Madonna della Pietra nel Comune di Fossa. - Pratica n° 157/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea a 20 kV in doppio cavo aereo per alimentare la nuova cabina di trasformazione MT/bt denominata "depuratore" in loc. Madonna della Pietra nel Comune di Fossa. - Pratica n° 157/D.

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile - Servizio Genio Civile – piazzale di Collemaggio, - L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 11.06.2007

IL RESPONSABILE
Leonardo Ruscito

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Spostamento di un tronco di linea MT aerea 20 kV con un tratto di linea MT in cavo interrato richiesto dalla Soc. Silvia Due S.r.l. per la realizzazione di un edificio abitativo in via Cappuccini Loc. Ghignano nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 158/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto lo spostamento di un tronco di linea MT aerea 20 kV con un tratto di linea MT in cavo interrato richiesto dalla Soc. Silvia Due S.r.l. per la realizzazione di un edificio abitativo in via Cappuccini Loc. Ghignano nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 158/D.

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile - Servizio Genio Civile – piazzale di Collemaggio, - L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 13.06.2007

IL RESPONSABILE
Leonardo Ruscito

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di un tronco di linea a 20 kV in cavo interrato per alimentare la nuova cabina di trasformazione MT/bt Via E. Fermi e richiusura impianti MT con cab. Via Solaria in loc. Pettino nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 160/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea a 20 kV in cavo interrato per alimentare la nuova cabina di trasformazione MT/bt Via E. Fermi e richiusura impianti MT con cab. Via Solaria in loc. Pettino nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 160/D -

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile - Servizio Genio Civile – piazzale di Collemaggio, - L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 13.06.2007

IL RESPONSABILE
Leonardo Ruscito

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Spostamento di un tratto di linea a 20 kV in cavo interrato richiesto dal Comune di L'Aquila per permettere i lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia in via XX settembre nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 161/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto lo spostamento di un tratto di linea a 20 kV in cavo interrato richiesto dal Comune di L'Aquila per permettere i lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia in via XX settembre nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 161/D -

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile - Servizio Genio Civile – piazzale di Collemaggio, - L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 14.06.2007

IL RESPONSABILE
Leonardo Ruscito

SERVIZIO B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso

AVVISO AGLI UTENTI

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita

da

Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

a

Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila

si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Palazzo Farinosi - Branconi, PIAZZA S. SILVESTRO**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it